

**REGOLAMENTO PER L'ACQUISTO DI BENI, LAVORI E SERVIZI DELLA
FONDAZIONE RESTART**

di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ai sensi del D.Lgs. 36/2023

PREMESSA

Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'acquisizione dei beni e servizi per l'attività della Fondazione di partecipazione REsearch and innovation on future Telecommunications systems and networks, to make Italy more smART (di seguito "Fondazione" o "RESTART")

Oggetto del presente Regolamento sono le procedure di acquisto di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ai sensi del D.Lgs. 36/2023 che potranno avvenire anche in economia.

Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'acquisizione di beni e servizi avvenga nel rispetto del D. Lgs. n. 36/2023, da ora anche il "Codice", e comunque nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, ed economicità dell'azione amministrativa, oltre che dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità previsti sia dalla normativa nazionale che comunitaria.

Il principio di economicità potrà essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal Codice, ai criteri, comunque previsti dalla lettera di invito o dalla richiesta di offerta, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile.

L'attività contrattuale della Fondazione, ove non diversamente previsto, dovrà svolgersi nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile.

Lo scopo è quello di definire e disciplinare, nel rispetto delle norme giuridiche applicabili agli acquisti di lavori, beni e servizi le condizioni e le modalità organizzative interne per lo svolgimento delle procedure per l'acquisto di beni e servizi nel rispetto dei principi generali del "Codice", nonché dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani.

Il limite di importo si intende automaticamente adeguato in relazione ai diversi limiti fissati dalla normativa comunitaria in materia.

1. Ambito di applicazione e principi generali

- 1.1. Il presente Regolamento si applica a tutti i contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie, come stabilite dall'articolo 14 del Codice.
- 1.2. Gli importi delle soglie devono intendersi automaticamente adeguati secondo quanto previsto dalla specifica normativa ovvero a seguito di rideterminazione periodica da parte della Commissione Europea, che trova diretta applicazione dalla data di entrata in vigore a seguito di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea.
- 1.3. Il calcolo del valore stimato di ciascun contratto deve essere effettuato ai sensi dell'articolo 14 del Codice e deve tener conto dell'importo stimato massimo, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi espressamente contemplati nella documentazione di gara, relativamente alla categoria merceologica di riferimento.

- 1.4. Gli importi monetari, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali (IVA).
- 1.5. Le spese per lavori, servizi e forniture non possono essere artificiosamente frazionate allo scopo di sottoporle alla disciplina relativa alle soglie di importo e/o alle procedure di gara.
- 1.6. Per gli affidamenti di importo **pari o superiore** alla soglia comunitaria, troverà applicazione quanto disposto dal D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.
- 1.7. Nell'espletamento delle procedure semplificate di affidamento, la Fondazione garantisce in aderenza:
- (i) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
 - (ii) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
 - (iii) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
 - (iv) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
 - (v) al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
 - (vi) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
 - (vii) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
 - (viii) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
 - (ix) al principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
 - (x) ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale: la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare;
 - (xi) al principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi: l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate
- 1.8. La Fondazione tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.
- 2. Aspetti organizzativi**
- 2.1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di economicità, tempestività, efficacia e delle regole di concorrenza, la Fondazione può acquisire informazioni, dati e documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.
- 2.2. Fatto salvo quanto previsto al successivo par. 3.2, l'attività negoziale della Fondazione relativamente agli affidamenti di importo

inferiore alla soglia comunitaria si esplica attraverso la sottoscrizione di contratti ai quali si perviene per il tramite di procedure negoziate o attraverso negoziazione diretta, conformemente a quanto stabilito dal presente Regolamento, nonché dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici. Per affidamenti di importo superiore alla soglia comunitaria, la Fondazione farà interamente riferimento alla disciplina prevista dal Codice.

3. Procedure di affidamento

- 3.1. Le procedure di affidamento degli appalti oggetto del presente Regolamento sono l'affidamento diretto o la procedura negoziata senza pubblicazione del bando, a seconda dei limiti di importo di cui al successivo articolo 4.
- 3.2. La scelta della procedura più idonea è comunque stabilita dalla Fondazione, la quale potrà bandire – a seconda dell'interesse transfrontaliero accertato, dell'oggetto e delle caratteristiche dell'appalto da affidare e comunque sempre nel rispetto dei principi di economicità, imparzialità e parità di trattamento – anche per l'affidamento di appalti aventi valori inferiori alle soglie comunitarie, procedure aperte o ristrette o negoziate previa pubblicazione di un bando, con le forme di pubblicità semplificate indicate nel presente Regolamento, ovvero, con decisione motivata, procedere all'affidamento diretto di appalti con valori superiori alle soglie previste nel successivo art. 4.
- 3.3. Le procedure di affidamento volte alla stipula di un contratto di cui al presente Regolamento sono previamente e formalmente autorizzate, secondo quanto previsto dalle procedure interne della Fondazione e in conformità al sistema interno dei poteri di spesa.

4. Limiti di importo e modalità di affidamento diretto

- 4.1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63 del Codice, l'affidamento di lavori, forniture e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria può essere distinto nei limiti di importo di seguito indicati:
- (i) **per lavori di importo inferiore a 150.000 euro**, affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 - (ii) **per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro**, affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 - (iii) **per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro**, procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
 - (iv) **per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del Codice**, procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
 - (v) **per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice**, procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici,
- 4.2. Gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti con le modalità previste nell'allegato II.1. del Codice. Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei

nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori. Vengono pubblicati sul sito istituzionale della Fondazione i nominativi degli operatori consultati nell'ambito delle procedure sopra indicate.

- 4.3. La Fondazione dovrà richiedere a ciascun operatore economico non iscritto all'albo dei Fornitori il rilascio di apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/00, in merito al possesso dei requisiti di ordine generale di cui al successivo art. 7 del presente Regolamento.
- 4.4. La Fondazione si riserva di procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei requisiti previsti nella richiesta di offerta e dichiarati in sede di offerta medesima.
- 4.5. Rimane, in ogni caso ferma, la facoltà per la Fondazione di applicare, anche ai contratti oggetto del presente articolo, procedure aperte, ristrette, negoziate previa o senza pubblicazione di un bando, con le forme di pubblicità semplificate indicate nel presente Regolamento, a seconda dell'oggetto e delle caratteristiche dell'appalto da affidare oppure nel quale si accerti la sussistenza di un interesse transfrontaliero nei confronti dell'affidamento.
- 4.6. E' facoltà della Fondazione richiedere agli appaltatori la presentazione di apposito deposito cauzionale quando previsto dal Codice o dalla normativa applicabile.

5. Responsabile Unico di Progetto

- 5.1. Nell'attività finalizzata all'acquisizione di forniture di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria il Responsabile Unico di Progetto (RUP), ove non diversamente stabilito, è di norma, il Direttore Generale.
- 5.2. Il RUP svolge i compiti affidatigli dalla legge, con il supporto dei dipendenti in servizio presso la Fondazione in conformità a quanto previsto dall'art. 15 del Codice, per le varie fasi del procedimento di affidamento.
- 5.3. Il RUP può essere supportato, per esigenze tecniche, afferenti alle sue funzioni, da altre figure professionali della Fondazione.

6. Adempimenti nei confronti dell'autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

- 6.1. Nelle procedure di affidamento disciplinate dal presente Regolamento dovranno essere rispettati tutti gli adempimenti riguardanti la richiesta del codice identificativo gara (CIG);
- 6.2. Ogni gara per acquisizione di lavori, servizi e forniture viene identificata e tracciata negli archivi dell'Autorità Nazionale Anticorruzione attraverso il CIG (codice identificativo gara), che in base a quanto disposto dalla legge n. 136/2010 è necessario anche per tracciare i flussi finanziari e prevenire le infiltrazioni mafiose.

In base alle disposizioni il CIG è obbligatorio per qualsiasi transazione di qualsiasi importo, cioè a partire da 0.- €, e deve essere richiesto all'ANAC ed essere comunicato ai fornitori. Restano escluse le fattispecie espressamente individuate nella determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 (aggiornata con delibera n. 556 del 31 maggio 2017, con delibera n. 371 del 27 luglio 2022 e con delibera n. 585 del 19 dicembre 2023) come escluse dall'operatività della tracciabilità dei flussi finanziari, in relazione alle quali non è prevista l'acquisizione del CIG.

- 6.3. Il presente articolo non trova applicazione in caso di appalti c.d. esclusi, non soggetti all'applicazione del D. Lgs. n. 36/2023, nei limiti di cui alla suddetta determinazione ANAC n. 4/2011.

7. Soggetti ammessi e requisiti di ordine generale e speciale

- 7.1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento ovvero alla stipula dei relativi contratti di appalto tutti i soggetti di cui all'articolo 65 e seguenti del Codice in possesso dei requisiti minimi di:
 - (i) idoneità professionale. In proposito, potrebbe essere richiesto all'operatore economico di attestare l'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;

- (ii) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- (iii) capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

7.2. A prescindere dalla tipologia di procedimento posto in essere per la selezione dell'appaltatore, tutti i soggetti con cui la Fondazione stipula contratti rientranti nell'ambito di applicazione del presente Regolamento non devono trovarsi in alcuna delle situazioni motivo di esclusione di cui all'art. 94 e seguenti del Codice.

7.3. Per ciascun contratto di appalto rientrante nell'ambito di applicazione del presente Regolamento, la Fondazione, prima della liquidazione dei compensi, dovrà acquisire, ove sussistente, il documento unico di regolarità contributiva dell'operatore economico e nel caso in cui lo stesso risulti negativo trova applicazione l'art. 11 del Codice.

7.4. È ammesso l'avvalimento nei termini e nei modi previsti dall'art. 104 del Codice.

8. Subappalto e cessione del contratto

8.1. In linea generale è ammesso il ricorso al subappalto nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 119 del Codice.

8.2. Tuttavia a seconda dell'oggetto e delle caratteristiche dell'appalto da affidare, la Fondazione si riserva la facoltà di prevedere il divieto di subappalto.

8.3. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice.

9. Procedure

9.1. Per l'affidamento di tutti i contratti aventi valore inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 14 del Codice, che non rientrino nell'ambito di applicazione delle disposizioni relative agli affidamenti diretti di cui al precedente art. 4 del presente Regolamento, la Fondazione potrà espletare a propria discrezione, una procedura negoziata.

10. Criteri di aggiudicazione – operazioni di gara

10.1. La Fondazione può invitare il numero di operatori che ritiene più confacente alle proprie esigenze - indicandolo nella delibera a contrarre o nell'atto equivalente - purché non inferiore ai minimi previsti dall'art. 50 del Codice.

10.2. La Fondazione invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati, compreso eventualmente l'aggiudicatario uscente, a presentare offerta a mezzo PEC ovvero, quando ciò non sia possibile, con altro atto equivalente oppure mediante le specifiche modalità previste dal singolo mercato elettronico di cui ritiene di avvalersi.

10.3. L'invito può contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata, dunque seria, tra cui almeno:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico- finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;

- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 108 del Codice;
- f) la misura di eventuali penali;
- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h) l'eventuale richiesta di garanzie;
- i) il nominativo del RUP;
- j) la volontà di avvalersi della facoltà prevista dell'art.m 110 del Codice;
- k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;

10.4. La migliore offerta, nelle procedure di affidamento di cui al presente Regolamento, è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo le esigenze all'uopo indicate nella delibera a contrarre ed in relazione all'oggetto e alla tipologia dell'appalto da affidare.

10.5. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le operazioni di gara potranno essere espletate da un seggio di gara composto dal Direttore generale e da un segretario verbalizzatore. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nell'invito sono stabiliti i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, il loro peso e le metodologie di calcolo che verranno applicate nella valutazione delle offerte.

10.6. In tal ultimo caso, le operazioni di gara e la valutazione dell'offerta potranno essere espletate da apposita commissione esaminatrice di tre membri nominata dal Presidente e composta, salvo diverse esigenze, da tre membri aventi specifiche competenze tecniche, giuridiche o amministrative, individuati dal Presidente tra i dipendenti della Fondazione (escluso il Presidente e nel rispetto del principio di rotazione), ovvero, in mancanza, tra soggetti esterni nominati dopo il termine di presentazione delle offerte. Ai membri esterni della commissione potrà essere corrisposto un compenso anche forfettario nel rispetto dei termini di legge ove ritenuto indispensabile per il reclutamento delle competenze necessarie alla selezione tenendo conto di quanto stabilito per le amministrazioni pubbliche.

10.7. Completate le operazioni di gara e individuato il concorrente aggiudicatario la commissione trasmette gli atti al Consiglio d'Amministrazione per l'approvazione degli esiti della procedura e l'affidamento del contratto.

11. Verifiche finalizzate alla stipula del contratto

- 11.1. Il RUP o il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento procede alla verifica dei requisiti generali e speciali, sul solo soggetto aggiudicatario, prima dell'adozione della determina di aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice.
- 11.2. Per affidamento di importo pari o superiore ad € 40.000,00 le verifiche di cui al precedente comma verranno effettuate mediante l'utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico messo a disposizione da ANAC.
- 11.3. Gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 verranno aggiudicati sulla base delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate dall'operatore economico aggiudicatario in sede di offerta sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice e, ove richiesti, dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice. Ai sensi dell'art. 52, comma 1, del Codice, le dichiarazioni di cui al comma che precede verranno verificate su un campione pari a n. 1 (uno) affidamenti ogni tre mesi, individuati sulla base della prima determina di affidamento adottata in ciascun mese dell'anno di riferimento. Le verifiche dei requisiti in capo agli operatori economici rientranti nel campione sopra definito verranno svolte mediante l'utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico.

11.4. Nel caso in cui non sia verificato il possesso dei requisiti in capo ai soggetti sorteggiati, si applicano le sanzioni previste dal comma 2 dell'art. 52 del Codice

12. Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR

12.1. In relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, e alle infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano le disposizioni del titolo IV del Decreto Legge 77/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, l'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le disposizioni dell'art. 48 del Decreto Legge 77/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108.

12.2. In relazione agli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici La Fondazione può ricorrere alle procedure semplificate previste dell'art. 53 del Decreto Legge 77/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108.

13. Pari opportunità e inclusione lavorativa nel PNRR

13.1. Per perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC, si applicano le disposizioni dell'art. 47 de Decreto Legge 77/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108.

14. Adesione a Convenzioni e Accordi Quadro di Consip e al MEPA o altri mercati elettronici.

14.1. La Fondazione, in coerenza a quanto indicato negli atti di programmazione degli acquisti, prima dell'avvio di ogni procedura di acquisto può verificare la possibilità di aderire alle convenzioni o Accordi Quadro Consip.

14.2. Per gli acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria la Fondazione può ricorrere in via preferenziale al mercato elettronico MEPA o altri mercati elettronici che soddisfano i requisiti di legge, utilizzando le procedure di selezione in conformità a quanto disposto dal Codice per gli acquisti sotto soglia. E' possibile effettuare affidamenti al di fuori delle Convenzioni e Accordi Quadro Consip solo nel caso in cui si rispettino i parametri di qualità/prezzo previsti in tali strumenti di acquisto quali limiti massimi.

14.3. Per gli acquisti sotto soglia comunitaria, il Punto Ordinante nell'ambito del mercato elettronico MEPA o di altre centrali di committenza deputato, in rappresentanza della Fondazione, ad esercitare il potere di sottoscrivere e ordinare gli acquisti, come preventivamente autorizzati con la delibera di affidamento/aggiudicazione, viene individuato nel Direttore Generale se non diversamente stabilito.

15. Derghe applicazione Regolamento

15.1. Il presente Regolamento non si applica per le spese in economia per acquisiti di beni e servizi, ad esclusione di quelli informatici, entro un valore complessivo di Euro 5.000,00 al netto di oneri, per tipologia di prodotto nell'arco dell'anno, necessari per sopperire ad esigenze funzionali della Fondazione, quali spese minute d'ufficio, spese urgenti, spese imprevedibili e non programmabili, spese indifferibili e necessarie per il funzionamento e per l'attività delle strutture e organizzative, spese per forniture non continuative, con esclusione di beni durevoli. Le spese di cui al presente articolo vengono assunte dal Direttore Generale nell'ambito dello specifico budget assegnato e senza procedura di selezione.

16. Tutela della privacy

16.1. Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazione e del Regolamento Europeo 679/2016, la Fondazione tratterà i dati personali forniti dai concorrenti esclusivamente per le finalità connesse alle procedure di gara e per l'eventuale

stipula e gestione del contratto; i soggetti interessati hanno comunque la facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa richiamata.

17. Disposizioni finali

- 17.1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento trova applicazione, ove applicabile il D.Lgs. 36/2023 e successive modifiche e integrazioni. Le modifiche degli importi sotto soglia apportate al Codice si intendono automaticamente recepite nel presente Regolamento anche se previsti e per il periodo in cui trovano applicazione disposizioni transitorie. Potranno inoltre essere applicate ulteriori procedure di affidamento semplificate che saranno previste dalla normativa di riferimento per gli affidamenti relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).